



0024464-15/06/2021-DGISAN-MDS-P

## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Ufficio 7- Sicurezza e Regolamentazione Dei Prodotti Fitosanitari  
Via G.Ribotta 5- 00144 ROMA

Fascicoli: -  
All.: ////  
Id. :

### POSTA CERT

All'Imprese titolari di prodotti fitosanitari

Alle Organizzazioni di categoria:

**AGROFARMA**  
[federchimica@legalmail.it](mailto:federchimica@legalmail.it)

**IBMA Italia-Assometab**  
[italia@ibma-global.org](mailto:italia@ibma-global.org)

**PROMOGIARDINAGGIO**  
[info@promogiardinaggio.org](mailto:info@promogiardinaggio.org)

**COMPAG-Federazione Nazionale  
Commercianti per l'Agricoltura**  
[compagfederazione@pec.it](mailto:compagfederazione@pec.it)

### Oggetto: adeguamento dei prodotti fitosanitari consentiti per uso non professionale a base di metaldehide

Il regolamento (CE) n 2020/217 ha modificato la classificazione armonizzata della sostanza attiva metaldehide come di seguito:

International Chemical Identification	CAS No	Classification		Labelling		Specific Conc. Limits, M-factors
metaldehide (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl- 1,3,5,7-tetraoxacyclooctane	108-62-3	Flam. Sol. 2 <b>Repr. 2</b> <b>Acute Tox. 3</b> Aquatic Chronic 3	H228 H361f H301 H412	GHS02 GHS06 GHS08 Dgr	H228 H301 H361f H412	Oral: ATE = 283 mg/kg

Fermo restando l'obbligo per le Imprese titolari di prodotti fitosanitari di assicurare che la classificazione, l'etichettatura di pericolo e l'imballaggio dei prodotti a base di metaldehide siano adeguati alle nuove disposizioni entro la data di decorrenza di cui all'art. 3 del suddetto regolamento, **1° ottobre 2021**, si rende necessario adottare misure specifiche relativamente ai prodotti consentiti per uso non professionale - PFNPE/PFNPO, ai sensi degli articoli 7 e 8 "Misure transitorie" del DM n. 33/2018, tenuto conto delle limitazioni previste concernenti, tra l'altro, la classificazione di pericolo.

Come rappresentato attraverso le "Indicazioni applicative" di cui alla nota circolare del 3 gennaio 2018, non sono consentiti per uso non professionale i PFNPE classificati per la tossicità acuta (tutte

le categorie e vie di esposizione) o classificati per gravi effetti sulla salute, tra cui i prodotti classificati tossici per la riproduzione (categoria 1 o 2).

Analogamente, le suddette classificazioni di pericolo non sono consentite per i prodotti assegnati alla categoria dei PFNPO per uso esclusivo su piante ornamentali in balcone, appartamento o giardino domestico, secondo i criteri di autorizzazione già adottati dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del Dlgs 194/95.

**Ciò premesso, i PFNPE e PFNPO contenenti metaldehyde che, a seguito dell'adeguamento della classificazione di pericolo, risulteranno non più conformi ai requisiti sopra indicati non potranno essere consentiti per l'uso non professionale oltre il 30 settembre 2021.**

Le scorte di prodotto con etichetta PFNPE potranno essere commercializzate per uso professionale previa rietichettatura, mediante apposizione dell'etichetta professionale aggiornata alla nuova classificazione, e/o consegna all'acquirente del fac-simile della nuova etichetta professionale.

La gestione delle scorte di PFNPE rietichettate o munite di fac-simile di etichetta professionale dovrà soddisfare tutti gli adempimenti previsti per i prodotti per uso professionale dal Dlgs n. 150/2012 ed ulteriori disposizioni del Piano d'azione nazionale di cui al DM 22/01/2014, in particolare per quanto concerne lo stoccaggio, la registrazione di carico nonché la registrazione di scarico all'atto della vendita esclusivamente ad acquirenti muniti di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

I PFNPO autorizzati esclusivamente per uso non professionale saranno revocati.

Su istanza delle Imprese interessate lo smaltimento delle scorte di PFNPO, considerate anche quelle giacenti presso i rivenditori muniti dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (art. 8 del Dlgs 150/2012), è consentito secondo le stesse modalità previste per i PFNPE.

Condizioni diverse sono adottate per la gestione delle scorte di PFNPO giacenti presso i rivenditori non muniti della suddetta abilitazione ai quali è consentita esclusivamente la vendita dei prodotti destinati all'uso non professionale su piante ornamentali, ricadenti appunto nella categoria dei PFNPO, per effetto della deroga di cui all'articolo 28 del DPR n 290/2001: in tal caso le scorte dovranno essere ritirate dagli scaffali entro il 30 settembre 2021.

Al fine di evitare o minimizzare lo smaltimento come rifiuto dei prodotti di cui al precedente capoverso, le Imprese titolari sono invitate a cooperare per l'idoneo ricollocamento di tali prodotti sul mercato, previa rietichettatura o corredati di fac-simile di etichetta professionale aggiornata, ed eventuale reimballaggio.

Le Imprese titolari dei prodotti fitosanitari a base di metaldehyde sono tenute a trasmettere allo scrivente Ufficio, secondo la procedura di cui all'art 7 del DPR 55/2012, le proprie valutazioni in merito all'aggiornamento della classificazione di pericolo e le etichette professionali adeguate recanti in pedice la data di decorrenza 1° ottobre 2021. Ove la modifica della classificazione determini anche modifiche dell'imballaggio, l'Impresa è tenuta ad inviare apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'Impresa valuti che, sulla base dei criteri previsti dal regolamento (CE) n 1272/2008, il prodotto non incorra in alcuna modifica della classificazione e mantenga la conformità ai requisiti previsti è richiesta apposita dichiarazione corredata dalla documentazione tecnica necessaria alle opportune verifiche.

Considerata la numerosità dei prodotti coinvolti, le Imprese sono invitate a trasmettere quanto sopra indicato entro il **15 luglio p.v.** esclusivamente tramite PEC con oggetto “Nome Impresa ...-riclassificazione prodotti fitosanitari a base di metaldeide” inserendo in unica cartella zip l’istanza, le etichette e tutta la documentazione correlata.

**Le imprese sono tenute ad informare tempestivamente i rivenditori e ad adottare ogni iniziativa idonea ad assicurare la gestione dei prodotti ed il loro impiego in conformità alle nuove disposizioni.**

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 7**  
f.to Gaetano MIELE\*

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”*